



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado
Carlo Levi
Piazza Dell'Autonomia, 26 – Tel. 095690457
Codice Meccanografico: ctic806008 - E-mail: ctic806008@istruzione.it
E-mail certificata: ctic806008@pec.istruzione.it
www.iccarlolevimaniace.it
95030 Maniace (CT)

CIRCOLARE N. 78

**AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE**

**AL DSGA
AL SITO - AREA CIRCOLARI
AL SITO - ALBO ONLINE**

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - TRIENNIO 2026/2029 - INFORMATIVA SULLE PROCEDURE ELETTORALI, SULLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E SULLE MODALITÀ DI VOTAZIONE

Si comunica che, con decreto del Dirigente scolastico già pubblicato all'Albo online, sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2026/2029.

Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura ordinaria prevista dal Titolo III dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni, in conformità alla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 169661 del 30 settembre 2026 e alla Circolare della Regione Siciliana n. 29 del 16 ottobre 2026.

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle componenti scolastiche e il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, si forniscono le seguenti indicazioni.

1. Date e orari delle votazioni

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di:

- Domenica 29 novembre 2026, dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
- Lunedì 30 novembre 2026, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Tenuto conto dell'articolazione dell'Istituzione scolastica, della consistenza del corpo elettorale e della dislocazione dei diversi plessi, nonché dell'esigenza di assicurare un'adeguata accessibilità alle operazioni di voto, la segretezza e la regolarità delle votazioni, un ordinato afflusso degli elettori e la corretta custodia del materiale elettorale, si dispone l'istituzione di n. 2 seggi elettorali, ubicati rispettivamente presso il Plesso Fondaco e il Plesso Beato Placido.

2. Composizione e funzioni del Consiglio di Istituto

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web di questa Istituzione scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti di legge

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale attraverso il quale le diverse componenti della comunità scolastica partecipano alle scelte di indirizzo e di organizzazione dell'Istituzione scolastica, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa vigente.

Il Consiglio contribuisce a promuovere la collaborazione tra scuola, famiglie e territorio e concorre, insieme agli altri organi collegiali, alla realizzazione delle finalità educative e formative dell'Istituto.

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. n. 215/1991 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 297/1994, la composizione del Consiglio è determinata in relazione alla popolazione scolastica:

Per le istituzioni scolastiche fino a 500 alunni:

- n. 6 rappresentanti dei genitori;
- n. 6 rappresentanti del personale docente;
- n. 1 rappresentante del personale ATA;
- il Dirigente scolastico, membro di diritto.

3. Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto) e passivo (diritto di candidatura), nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'O.M. n. 215/1991, le seguenti componenti.

Componente genitori – Art. 7

Hanno diritto di voto e possono candidarsi entrambi i genitori degli alunni iscritti o coloro che ne fanno legalmente le veci.

Ciascun genitore esercita il diritto di voto una sola volta, indipendentemente dal numero dei figli iscritti nell'Istituto, anche se frequentanti classi o plessi diversi.

Componente docenti – Artt. 10, 11 e 12

Hanno diritto di voto e possono candidarsi i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo con supplenza annuale, secondo le condizioni previste dall'ordinanza.

I docenti con supplenza temporanea non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio presso più istituzioni scolastiche esercitano il diritto di elettorato nei diversi istituti in cui prestano servizio, secondo le disposizioni vigenti.

Componente ATA – Artt. 14 e 15

Hanno diritto di voto e possono candidarsi gli appartenenti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale, secondo le condizioni previste dall'ordinanza.

Restano ferme le disposizioni relative alle particolari posizioni di servizio, alle incompatibilità e alle cause di esclusione dall'elettorato.

Ai sensi dell'art. 16 dell'O.M. n. 215/1991, gli elettori appartenenti a più componenti possono esercitare l'elettorato per ciascuna componente di appartenenza, fermo restando l'obbligo di opzione qualora risultino eletti in rappresentanza di più componenti nel medesimo Consiglio.

4. Presentazione delle liste dei candidati

Ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 dell'O.M. n. 215/1991, le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente: genitori, docenti e personale ATA.

Le liste potranno essere presentate: dalle ore 9.00 di lunedì 9 novembre 2026 alle ore 12.00 di sabato 14 novembre 2026.

Le liste dovranno essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale d'Istituto, presso gli uffici di segreteria della scuola, secondo le modalità organizzative rese note dall'Istituzione scolastica.

Ogni lista dovrà:

- essere contraddistinta da un motto scelto dai presentatori;
- contenere i nominativi dei candidati, con le generalità richieste dalla normativa;
- essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- riportare le sottoscrizioni dei presentatori nel numero previsto dall'art. 32 dell'ordinanza;
- recare le firme debitamente autenticate secondo quanto previsto dall'art. 31.

Il numero dei presentatori richiesto per ciascuna lista è stabilito come segue:

- almeno 2 elettori, se la componente comprende fino a 20 elettori;
- almeno un decimo degli elettori, con arrotondamento all'unità superiore, se la componente comprende più di 20 e fino a 200 elettori;
- almeno 20 elettori, se la componente comprende più di 200 elettori.

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere per la rispettiva componente e può contenere anche un solo candidato.

Nessun candidato può essere incluso in più liste della stessa componente per il medesimo Consiglio di Istituto, né può essere presentatore di lista.

I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste, ma non possono candidarsi, salvo preventiva sostituzione secondo la disciplina applicabile.

La modulistica necessaria per la presentazione delle liste e l'accettazione delle candidature sarà resa disponibile presso gli uffici di segreteria e attraverso i canali istituzionali dell'Istituto.

5. Verifica e pubblicazione delle liste

Ai sensi degli artt. 33 e 34 dell'O.M. n. 215/1991, la Commissione elettorale procede alla verifica della regolarità delle liste presentate, delle sottoscrizioni e delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

Le liste sono pubblicate all'Albo nello stesso giorno di scadenza del termine di presentazione, subito dopo le ore 12.00.

Eventuali irregolarità sono comunicate dalla Commissione elettorale secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 34 dell'ordinanza, ai fini della loro regolarizzazione.

Le liste definitive saranno pubblicate all'Albo online dell'Istituto.

6. Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali

Ai sensi dell'art. 35 dell'O.M. n. 215/1991, la presentazione dei candidati e l'illustrazione dei programmi elettorali potranno svolgersi dall'11 novembre al 27 novembre 2026.

Nel medesimo periodo sarà consentita, secondo le disposizioni dell'ordinanza, l'affissione e la distribuzione di materiale relativo ai programmi elettorali.

Le richieste di utilizzo dei locali scolastici per eventuali riunioni di presentazione dei candidati e dei programmi dovranno essere inoltrate al Dirigente scolastico entro il 19 novembre 2026, nel rispetto dell'art. 35, comma 3.

Le riunioni saranno autorizzate compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento dell'Istituto, garantendo pari opportunità alle diverse liste.

7. Elenchi degli elettori

Ai sensi degli artt. 27 e 28 dell'O.M. n. 215/1991, la Commissione elettorale provvede alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi degli elettori, distinti per componente e per seggio.

Gli elenchi sono depositati presso la segreteria scolastica entro i termini previsti dalla normativa, ossia entro il 4 novembre 2026.

Dell'avvenuto deposito sarà data comunicazione mediante apposito avviso all'Albo online.

Avverso eventuali errori nella compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito.

La Commissione decide sui ricorsi nei successivi cinque giorni.

8. Modalità di votazione

Ai sensi dell'art. 40 dell'O.M. n. 215/1991, il voto è personale, libero e segreto e non è ammesso il voto per delega.

Gli elettori dovranno recarsi presso il seggio elettorale loro assegnato, muniti di un valido documento di riconoscimento, secondo la seguente articolazione:

SEGGIO N. 1 – PLESSO FONDACO

- Docenti in servizio presso la Scuola primaria e secondaria di I grado;
- Genitori degli alunni frequentanti la Scuola primaria e secondaria di I grado;
- Personale ATA – Assistenti amministrativi;
- Personale ATA – Collaboratori scolastici in servizio presso la Scuola primaria e secondaria di I grado.

SEGGIO N. 2 – PLESSO BEATO PLACIDO

- Docenti in servizio presso la Scuola dell'Infanzia;
- Genitori degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia;
- Personale ATA – Collaboratori scolastici in servizio presso la Scuola dell'Infanzia.

L'assegnazione degli elettori ai rispettivi seggi è determinata dagli elenchi elettorali definitivi predisposti dalla Commissione elettorale.

I genitori che hanno più figli iscritti nell'Istituto, anche se frequentanti ordini di scuola differenti, esercitano il diritto di voto una sola volta, presso il seggio al quale risultano assegnati negli elenchi elettorali.

Analogamente, il personale docente e ATA che presta servizio in più plessi dell'Istituto esercita il diritto di voto presso il seggio nel cui elenco elettorale risulta iscritto.

In mancanza di un documento di riconoscimento, l'identificazione dell'elettore potrà avvenire secondo le modalità alternative previste dall'art. 40, commi 3 e 4, dell'O.M. n. 215/1991.

Prima di ricevere la scheda elettorale, ciascun elettore dovrà apporre la propria firma sull'elenco degli elettori, in corrispondenza del proprio nominativo.

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web di questa Istituzione scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti di legge

Il voto si esprime apponendo una croce sul numero romano che contraddistingue la lista prescelta.

È inoltre possibile esprimere, esclusivamente nell'ambito della lista prescelta:

- una sola preferenza, qualora i rappresentanti da eleggere siano fino a tre (personale ATA);
- fino a due preferenze, qualora i rappresentanti da eleggere siano più di tre (docenti e genitori).

Le preferenze si esprimono apponendo un segno accanto al nominativo del candidato prescelto, appartenente alla lista votata.

Non è consentito esprimere preferenze per candidati appartenenti a liste diverse da quella votata.

9. Scrutinio, attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

Al termine delle votazioni, ossia dalle ore 13.30 di lunedì 30 novembre 2026, si procederà alle operazioni di scrutinio secondo le modalità stabilite dall'O.M. n. 215/1991.

Di tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice originale sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori. Dal verbale dovrà risultare: il numero degli elettori e quello dei votanti, il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista, i voti di preferenza dei candidati, i voti nulli e le schede bianche.

Il seggio elettorale n. 1, integrato nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 44 dell'ordinanza, provvederà alla riassunzione dei risultati, all'attribuzione dei posti spettanti alle liste e alla determinazione dei candidati eletti.

Ai sensi dell'art. 45, la proclamazione degli eletti avverrà entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto, ossia entro il 2 dicembre 2026.

L'elenco degli eletti sarà pubblicato all'Albo online dell'Istituto.

Avverso i risultati elettorali potranno essere presentati ricorsi alla Commissione elettorale, da parte dei soggetti legittimati, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli eletti, secondo quanto previsto dall'art. 46 dell'Ordinanza.

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare si rinvia alle disposizioni dell'O.M. n. 215/1991 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla normativa vigente in materia di elezioni degli organi collegiali scolastici.

Eventuali ulteriori indicazioni operative, relative all'organizzazione dei seggi, alla modulistica e agli adempimenti elettorali, saranno comunicate mediante appositi avvisi pubblicati sul sito istituzionale.

Si invitano tutte le componenti scolastiche a partecipare attivamente al procedimento elettorale, attraverso la presentazione delle candidature e l'esercizio consapevole del diritto di voto.

La partecipazione agli organi collegiali rappresenta un'importante espressione di corresponsabilità educativa e di collaborazione tra scuola e famiglie, contribuendo alla qualità del servizio scolastico e al perseguimento delle finalità istituzionali.

Si confida nella più ampia partecipazione della comunità scolastica.

In allegato:

- O.M. n. 215 del 15 luglio 1991
- Nota del Ministero dell'istruzione e del merito, prot. n. 169661 del 30 settembre 2026
- Circolare della Regione Sicilia n. 29 del 16/10/2026

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web di questa Istituzione scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti di legge

- Decreto indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, prot. n. 6427 del 24/10/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Benedetta Maria Fallica

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. 39/'93)*